

# Legge di Bilancio 2018 Novità fiscali

## Lettera informativa n. 1/2018 Tax Professional Practice

### Uffici

#### Milano

Via Vittor Pisani 27, 20124  
T: +39 02 676441 - F: +39 02 67644758

#### Ancona

Via I° Maggio 150/a, 60131  
T: +39 071 2916378 - F: +39 071 2916221

#### Bologna

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131  
T: +39 051 4392711 - F: +39 051 4392799

#### Firenze

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125  
T: +39 055 261961 - F: +39 055 2619666

#### Genova

P.zza della Vittoria 15/12, 16121  
T: +39 010 5702225 - F: +39 010 584670

#### Napoli

Via F. Caracciolo 17, 80122  
T: +39 081 662617 - F: +39 081 2488373

#### Padova

Piazza Salvemini 2, 35131  
T: +39 049 8239611 - F: +39 049 8239666

#### Perugia

Via Campo di Marte 19, 06124  
T: +39 075 5734518 - F: +39 075 5723783

#### Pescara

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121  
T: +39 085 4210479 - F: +39 085 4429900

#### Roma

Via Adelaide Ristori 38, 00197  
T: +39 06 809631 - F: +39 06 8077459

#### Torino

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123  
T: +39 011 883166 - F: +39 011 8395865

#### Verona

Via Leone Pancaldo 68, 37138  
T: +39 045 8114111 - F: +39 045 8114390

### Premessa

La Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, avente ad oggetto il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e il bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (c.d. Legge di Bilancio 2018) è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017, Supplemento Ordinario n. 62. La Legge entra in vigore il 1° gennaio 2018. Tuttavia, molte disposizioni prevedono decorrenze specifiche.

Il D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017, recante 'Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili' (c.d. Collegato fiscale alla manovra di Bilancio 2018), è stato convertito mediante la L. n. 172 del 4 dicembre 2017, pubblicata in G.U. n. del 284 del 5 dicembre, ed in vigore dal giorno successivo.

Qui di seguito le principali novità fiscali contenute nella sezione I, articolo 1, della Legge di Bilancio 2018 e nel relativo Collegato fiscale.

### 1. Articolo 1 della Legge di Bilancio 2018 (la 'Legge')

#### 1.1 Principali novità relative alla fiscalità diretta (IRES, IRAP e IMU)

#### **Estensione del riallineamento alle operazioni su partecipate estere (commi 81-83)**

La Legge estende alle operazioni riferite a partecipazioni di controllo in società non residenti, anche prive di stabile organizzazione in Italia, il c.d. affrancamento fiscale dei maggiori valori inclusi nel costo delle partecipazioni di controllo, iscritti nel bilancio individuale del beneficiario in seguito ad operazioni straordinarie (conferimento d'azienda, fusione, scissione) e di acquisizione di aziende o partecipazioni, e riferibili ad avviamento, marchi ed altre attività immateriali (cfr. la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 41 del 2011, par. 3). La Legge quindi amplia l'ambito applicativo delle norme (commi 10-bis e 10-ter dell'art. 15 del D.L. n. 185 del 2008) che consentono di affrancare tali valori mediante pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota al 16 per cento.

La previsione si applica con riferimento agli acquisti di partecipazioni di controllo perfezionati a partire dal periodo di imposta anteriore a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente Legge, ossia dal 2017, per i soggetti 'solari', nei limiti dei disallineamenti ancora esistenti alla chiusura di detto periodo.

Un Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare recherà le disposizioni attuative della norma.

### **Esclusione delle SIM dall'addizionale IRES (commi 84-86)**

La Legge esclude le società di intermediazione mobiliare (SIM) dall'applicazione dell'addizionale IRES del 3,5 per cento, introdotta per gli enti creditizi e finanziari dalla Legge di Stabilità 2016. A tali soggetti resta quindi applicabile la ordinaria aliquota IRES (attualmente, pari al 24 per cento). Per gli stessi soggetti è ripristinata la deducibilità degli interessi passivi, ai fini IRES, nella misura del 96 per cento dell'ammontare. Gli interessi passivi sono deducibili nella stessa misura anche ai fini IRAP. Tali modifiche si applicano a decorrere dal periodo d'imposta 2017.

### **Modifica alla disciplina IMU per i porti (commi 578-581)**

La Legge stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, le banchine e le aree scoperte dei porti nonché le connesse infrastrutture stradali e ferroviarie ed i depositi ivi ubicati, ancorché dati in concessione a privati, costituiscono immobili a destinazione particolare e vanno censiti nella categoria catastale E/1. Sono parimenti censite nella medesima categoria le banchine e le aree scoperte degli stessi porti adibite a servizio passeggeri, compresi i crocieristi. Restano comunque escluse le strutture destinate a funzioni turistiche e da diporto, non funzionali a servizi ed operazioni portuali.

Tale norma riguarda i porti di 'interesse nazionale' di competenza delle Autorità di sistema portuale di cui all'Allegato A annesso alla L. 28 gennaio 1994, n.84 (*inter alia*, i porti di Genova, Napoli, Venezia, Taranto, Gioia Tauro, ecc.).

Gli intestatari catastali di tali strutture o i loro concessionari potranno, dal 1° gennaio 2019, chiedere la revisione del classamento degli immobili censiti in categorie diverse dalla E/1.

Gli immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato e ad altri usi non strettamente funzionali alle operazioni ed ai servizi portuali sono censiti in catasto come unità immobiliari autonome, nelle rispettive categorie diverse da quelle del gruppo E.

### **Limitazione alla deducibilità degli interessi passivi (commi 994-995)**

La Legge prevede l'esclusione dei dividendi provenienti da società controllate estere dal risultato operativo lordo (ROL), utilizzato per il calcolo del limite di deducibilità degli interessi passivi delle società industriali e commerciali, ai sensi dell'art. 96 del TUIR. Tale esclusione, applicabile a decorrere dal 2017 (per i soggetti 'solari'), determina una limitazione alla deducibilità degli interessi passivi dall'IRES. La Relazione Illustrativa alla Legge chiarisce che la modifica è coerente con i principi desumibili dall'articolo 4 della Direttiva 2016/1164/UE (c.d. ATAD 1).

### **Modifiche al regime fiscale dei redditi di capitale e diversi derivanti da partecipazioni qualificate (commi 999-1006)**

La Legge assoggetta i redditi di capitale (dividendi e proventi assimilati) e i redditi diversi (plusvalenze da cessione) derivanti da partecipazioni societarie qualificate<sup>(1)</sup>, conseguiti dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa e, per i redditi diversi, dai soggetti non residenti (senza stabile organizzazione in Italia a cui le partecipazioni si riferiscano), a ritenuta a titolo d'imposta o imposta sostitutiva del 26 per cento, analogamente a quanto previsto per le partecipazioni non qualificate.

Le modifiche si applicano con riferimento ai redditi di capitale percepiti a partire dal 1° gennaio 2018 e ai redditi diversi realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Tuttavia, agli utili derivanti da partecipazioni qualificate prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, la cui distribuzione è deliberata sino al 31 dicembre 2022, continuano ad applicarsi le previsioni di cui al D.M. 26 maggio 2017; essi, pertanto, conservano l'attuale regime impositivo e concorrono parzialmente (nella misura del 40, del 49,72 o del 58,14 per cento, a seconda del periodo in cui si sono prodotti), alla formazione del reddito imponibile del contribuente.

### **Modifiche al regime di tassazione degli utili da partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (commi 1007-1009)**

I dividendi provenienti, direttamente o indirettamente, cioè per il tramite di una società intermedia controllata dal socio residente, da Stati a regime fiscale privilegiato<sup>(2)</sup> sono soggetti a imposizione, in capo al socio società residente, nella misura del 100 per cento, anziché beneficiare dell'ordinaria esclusione per il 95 per cento dell'ammontare. L'integrale imposizione dei dividendi può essere evitata se il socio residente in Italia è in grado di dimostrare che dalle partecipazioni non è conseguito, sin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi nei suddetti Stati o territori (c.d. seconda esimente ai fini del regime CFC) ovvero se gli stessi dividendi sono stati già tassati per trasparenza in capo al socio residente in Italia in applicazione della disciplina CFC di cui all'art. 167 del TUIR.

La Legge modifica tale regime, stabilendo che gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato non concorrono a formare il reddito dell'esercizio in cui sono percepiti in quanto esclusi dalla formazione del reddito della società o dell'ente ricevente per il 50 per cento del loro ammontare, a condizione che sia dimostrato, anche a seguito di interpello, l'effettivo svolgimento, da parte del soggetto non residente, di un'attività industriale o commerciale come sua principale attività, nel mercato della Stato o territorio di insediamento (c.d. prima esimente ai fini del regime CFC).

(1) La modifica non interviene sulla definizione di partecipazione qualificata, contenuta nell'articolo 67, comma 1, lettera c) del TUIR.

(2) Per tali intendendosi, a decorrere dal 2016, ex art. 167, comma 4, del TUIR, gli Stati (non appartenenti alla UE o allo SEE) i cui regimi fiscali, anche speciali, presentano un livello nominale di tassazione inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia (ossia al 13,95 per cento, considerando le vigenti aliquote IRES, del 24 per cento, e IRAP, del 3,9 per cento).

In tal caso, è riconosciuto al soggetto controllante residente, ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili, un credito d'imposta per i redditi prodotti all'estero, in ragione delle imposte assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione, in proporzione alla quota imponibile degli utili conseguiti e nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.

Inoltre, la Legge dispone che non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (e quindi non concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile, ma sono esclusi per il 95 per cento dell'ammontare) gli utili percepiti dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2014 e maturati in periodi di imposta precedenti, nei quali le società partecipate erano residenti o localizzate in Stati o territori non considerati a regime fiscale privilegiato in base alla normativa vigente *ratione temporis* (ossia, non inclusi nella lista di cui al D.M. 21 novembre 2001).

Analogamente, non si considerano provenienti da società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato gli utili maturati successivamente al 2014 in Stati o territori non a regime privilegiato, anche se percepiti in periodi d'imposta in cui la partecipata risulta essere residente in uno Stato a fiscalità privilegiata, ai sensi dell'art. 167, comma 4, del TUIR.

Pertanto, al fine di stabilire il regime applicabile ai dividendi, è necessario considerare le regole vigenti nel periodo di maturazione degli stessi.

In ogni caso, gli utili distribuiti dal soggetto non residente si presumono prioritariamente formati con quelli da considerare non provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

### **Modifiche alla definizione di stabile organizzazione (comma 1010)**

La Legge modifica la definizione di stabile organizzazione di cui all'art. 162 del TUIR, al fine di allinearla a quella prevista dall'OCSE nel Rapporto Finale relativo all'Action 7 emanato nell'ambito del Progetto BEPS.

Più in dettaglio, la novella estende la nozione di stabile organizzazione c.d. materiale anche al caso di 'una significativa e continuativa presenza economica nel territorio dello Stato costruita in modo tale da non fare risultare una sua consistenza fisica nel territorio stesso'.

La lista di attività che escludono la sussistenza della stabile organizzazione viene assoggettata alla condizione che ne sia dimostrato il carattere preparatorio o ausiliario.

Viene abrogato il comma 5, che esclude che costituisca di per sé stabile organizzazione 'la disponibilità a qualsiasi titolo di elaboratori elettronici e relativi impianti ausiliari che consentano la raccolta e la trasmissione di dati ed informazioni finalizzati alla vendita di beni e servizi'.

Inoltre, viene introdotta una norma per contrastare la c.d. frammentazione delle attività, in linea con quanto previsto dall'Action 7 del BEPS.

Infine, la Legge amplia la definizione di stabile organizzazione c.d. personale, includendo il caso in cui un soggetto 'opera per conto dell'impresa non residente abitualmente portando alla conclusione di contratti senza modifiche sostanziali' da parte dell'impresa medesima, e restringe l'area dell'agente 'indipendente'.

Le modifiche in questione dovranno essere coordinate con la posizione espressa dall'Italia nella c.d. Convenzione Multilaterale<sup>(3)</sup>, in cui il nostro Paese ha tenuto posizioni talora diverse da quelle sopra indicate (non recependo, ad esempio, le modifiche proposte dal BEPS alla stabile organizzazione personale).

## **1.2 Principali novità relative alle agevolazioni fiscali**

### **Proroga di super- e iper-ammortamento (commi 29-36)**

La Legge prevede una proroga della disciplina dei super-ammortamenti (seppur con alcune modifiche), degli iper-ammortamenti e dei beni immateriali correlati agli iper-ammortamenti.

#### *a) Super-ammortamenti*

La disciplina dei super-ammortamenti è stata sostanzialmente estesa al 2018, ma con alcune modifiche rispetto alla precedente versione dell'agevolazione.

In base a quanto stabilito dalla Legge, possono usufruire dell'agevolazione i soggetti titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018, ovvero entro il 30 giugno 2019, purché entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20 per cento del costo di acquisizione.

Rispetto alla disciplina previgente, la Legge ha introdotto le seguenti modifiche:

- la maggiorazione del costo di acquisizione è stata ridotta dal 40 per cento al 30 per cento;
- sono state espressamente escluse dai super-ammortamenti 2018 tutte le categorie di veicoli di cui all'art. 164, comma 1 del TUIR (e quindi non solo i veicoli a deducibilità limitata, già esclusi dalla proroga dei super-ammortamenti per il 2017, ma anche i veicoli esclusivamente strumentali all'attività di impresa e quelli adibiti ad uso pubblico).

#### *b) Iper-ammortamenti*

La Legge prevede una proroga a tutto il 2018 anche per quanto riguarda la disciplina degli iper-ammortamenti. La disciplina base rimane comunque invariata, essendo prevista anche per il 2018 la maggiorazione del 150 per cento del costo di acquisizione, limitatamente ai beni materiali strumentali nuovi di cui all'Allegato A della L. n. 232 del 2016. L'agevolazione è applicabile anche agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2019, ma solo a condizione che entro il 31 dicembre 2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20 per cento del costo di acquisizione.

(3) OECD Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting.

La Legge ha inoltre integrato la disciplina originaria, consentendo la sostituzione di un bene agevolato senza perdere la maggiorazione, a condizione che il nuovo bene abbia caratteristiche analoghe o superiori a quelle del bene sostituito e che sia attestata l'effettuazione dell'investimento sostitutivo, le caratteristiche del nuovo bene ed il requisito dell'interconnessione.

#### *c) Maggiorazione del 40 per cento per i beni immateriali correlati*

La Legge proroga altresì, la disciplina che prevede la maggiorazione del 40 per cento del costo dei beni immateriali strumentali nuovi effettuati dall'1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (ovvero fino al 31 dicembre 2019 alle condizioni viste per l'iper-ammortamento) per i soggetti che beneficiano dell'iper-ammortamento 2018, limitatamente ai beni di cui all'Allegato B della L. n. 232 del 2016. Come in precedenza, si applicano le medesime regole dell'iper-ammortamento ed, anche in questo caso, la disciplina non è stata modificata. E' stato tuttavia ampliato l'Allegato B, che ora prevede ulteriori beni agevolabili (e.g. sistemi di gestione della *supply chain*, *software* per la fruizione immersiva, ricostruzioni in 3D, ecc).

#### **Agevolazioni per il settore Fin Tech (commi 43-45)**

##### *a) Regime fiscale dei proventi derivanti dalle attività di peer to peer lending (commi 43- 44)*

Nell'ambito dell'erogazione dei finanziamenti tramite piattaforme *Peer to Peer lending* o *crowdfunding lending* (i.e. piattaforme di prestiti dedicate a soggetti finanziatori non professionali), la Legge interviene con importanti novità:

- l'inclusione dei proventi derivanti da tali investimenti tra i redditi di capitale ai fini delle imposte dirette mediante l'introduzione della lettera *d-bis*) nell'art. 44 comma 1 del TUIR,
- l'assoggettamento a ritenuta a titolo d'imposta nella misura del 26 per cento in caso di redditi corrisposti a persone fisiche.

Il meccanismo del *Peer to Peer lending* consente di ottenere finanziamenti da parte di privati e imprese, attraverso portali *online*, gestiti da società finanziarie di cui all'art. 106 del TUB o da istituti di pagamento autorizzati dalla Banca d'Italia (articolo 114 del TUB). Dal 2018, tali soggetti devono operare la nuova ritenuta del 26 per cento sui redditi di capitale corrisposti alle persone fisiche.

Fino al periodo d'imposta 2017, tali redditi concorrevano invece alla determinazione del reddito del percipiente con una tassazione ai fini IRPEF progressiva (dal 23 per cento al 43 per cento) oltre ad addizionali regionali e comunali.

Da ultimo, qualora i prestiti erogati tramite tali piattaforme siano inseriti in un piano individuale di risparmio (Pir), i relativi proventi saranno esenti da imposizione, ove detenuto per più di 5 anni.

##### *b) Indicazione del codice fiscale dei non residenti (comma 45)*

La Legge semplifica gli adempimenti a carico dei soggetti che svolgono attività nel settore finanziario (banche e intermediari, assicurazioni, imprese di investimento, OICR, società di gestione del risparmio e società fiduciarie).

A decorrere dal 1° gennaio 2018, gli intermediari finanziari, negli atti o negozi riguardanti l'apertura o la chiusura di qualsiasi rapporto continuativo, non sono più obbligati ad indicare il codice fiscale dei soggetti non residenti nel territorio dello Stato, essendo sufficiente la sola indicazione dei dati di cui all'art. 4 del D.P.R. n. 605 del 1973 (ossia, gli elementi necessari per la presentazione della domanda di attribuzione del codice fiscale), con l'eccezione del domicilio fiscale, in luogo del quale deve ora essere indicato il domicilio o sede legale all'estero.

#### **Credito d'imposta per le spese di formazione nel settore delle tecnologie 4.0 (commi 46-56)**

Il credito d'imposta per le spese di formazione si inserisce all'interno del piano nazionale 'Industria 4.0' ed è applicabile a tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico e dal regime contabile adottato.

Il beneficio si sostanzia in un credito di imposta pari al 40 per cento delle spese relative al costo per attività di formazione dei dipendenti effettuate nel periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017.

Tale credito d'imposta è riconosciuto fino ad un importo massimo di Euro 300.000 per ciascun beneficiario per le attività di formazione pattuite attraverso contratti collettivi aziendali e nazionali.

Sono ammissibili al credito d'imposta solo le attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0 quali *big data* e analisi dei dati, *cloud* e *fog computing*, *cyber security*, sistemi *cyber*-fisici, prototipazione rapida, sistemi di visualizzazione e realtà aumentata, robotica avanzata e collaborativa, interfaccia uomo macchina, manifattura additiva, internet delle cose e delle macchine e integrazione digitale dei processi aziendali, applicate negli ambiti elencati nell'allegato A alla Legge di Bilancio.

I costi, ai fini dell'ammissibilità al credito d'imposta, devono essere certificati dal soggetto incaricato della revisione o da un professionista iscritto nel Registro dei revisori legali; le certificazioni devono essere allegare al bilancio. Le imprese con bilancio revisionato sono esenti dai suddetti obblighi. Le imprese non soggette a revisione legale dei conti devono comunque avvalersi delle prestazioni di un revisore o di una società di revisione.

Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della Legge, il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emaneranno un concertato decreto recante le disposizioni attuative.

#### **Credito d'imposta per spese di consulenza relative a quotazione PMI (commi 89-92)**

Alle PMI (così come definite dalla raccomandazione 2003/361 della Commissione Europea) che iniziano una procedura di ammissione alla quotazione in un mercato regolamentato è riconosciuto, nel caso di ottenimento di ammissione alla quotazione, un credito d'imposta pari al 50 per cento dei costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2020 per la predetta finalità e fino ad un importo massimo di Euro 500.000.

Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito ed in quelle successive fino a quella nella quale se ne conclude l'utilizzo. Il credito non concorre alla formazione della base imponibile IRES e IRAP e non rileva ai fini di quanto disposto dal TUIR in materia di deducibilità degli interessi passivi e dei componenti negativi.

Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabilite, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della Legge, le modalità e i criteri per l'attuazione di tali disposizioni.

### **Proroga della rideterminazione del valore di acquisto dei terreni e delle partecipazioni (commi 997-998)**

La Legge riapre i termini per la rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni (qualificate o non) in società non quotate, introdotta dalla Legge Finanziaria 2002 e successivamente prorogata nel tempo.

I termini sono stati da ultimo prorogati dalla Legge di Bilancio 2017 (articolo 1, comma 554 della Legge n. 232 del 2016).

La norma consente di rideterminare il costo fiscale di terreni e partecipazioni posseduti al 1° gennaio 2018 da persone fisiche, società semplici, enti non commerciali residenti e soggetti non residenti (incluse le società senza stabile organizzazione in Italia), mediante il pagamento di una imposta sostitutiva, nella misura dell'8 per cento, sul valore risultante da apposita perizia. Il termine di versamento dell'imposta sostitutiva è fissato al 30 giugno 2018 (nel caso di opzione per la rata unica; altrimenti, in tre rate annuali di pari importo); la perizia di stima deve essere redatta ed asseverata, al massimo, entro il medesimo termine del 30 giugno 2018.

### **1.3 Principali novità IVA**

#### **Nessun incremento nelle aliquote IVA per l'anno 2018**

Come annunciato dal Consiglio dei Ministri nel comunicato n. 51 del 16 ottobre 2017, l'aumento delle aliquote IVA inizialmente prospettato dal D.L. n. 148 del 2017, che doveva avvenire a partire dal 1° gennaio 2018, non è entrato in vigore.

#### **Futuri incrementi nelle aliquote IVA (comma 2)**

L'incremento graduale nelle aliquote IVA è stato posticipato al 1° gennaio 2019.

L'aliquota IVA ridotta del 10 per cento aumenterà:

- Dal 10 per cento al 11,5 per cento a partire dal 1° gennaio 2019;
- Dal 11,5 per cento al 13 per cento a partire dal 1° gennaio 2020;

L'aliquota IVA ordinaria del 22 per cento aumenterà:

- Dal 22 per cento al 24,2 per cento a partire dal 1° gennaio 2019;
- Dal 24,2 per cento al 24,9 per cento a partire dal 1° gennaio 2020;
- Dal 24,9 per cento al 25 per cento a partire dal 1° gennaio 2021.

I suddetti incrementi non entreranno in vigore qualora vengano soddisfatti determinati parametri di finanza pubblica.

### **Gruppo IVA - implementazione dei principi espressi nel caso 'Skandia' (commi 984 e 985)**

La Legge ha implementato i principi espressi nel caso *Skandia* tramite l'introduzione dei commi da 4-bis a 4-sexies all'art. 70-quinquies del D.P.R. n. 633 del 1972. In base a suddetti commi, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate:

- Dalla casa madre (o stabile organizzazione) stabilita in Italia e facente parte di un gruppo IVA nazionale, nei confronti della propria stabile organizzazione (o casa madre) stabilita in uno Stato estero, sono considerate operazioni effettuate dal gruppo IVA nei confronti di un distinto soggetto passivo dell'imposta;
- Dalla casa madre (o stabile organizzazione) stabilita in uno Stato estero, nei confronti della propria stabile organizzazione (o casa madre) appartenente ad un gruppo IVA nazionale, sono considerate operazioni effettuate da un distinto soggetto passivo dell'imposta nei confronti di un gruppo IVA nazionale;
- Dalla casa madre (o stabile organizzazione) stabilita in uno Stato estero e facente parte di un gruppo IVA estero, nei confronti di una stabile organizzazione (o casa madre) stabilita in Italia, sono considerate operazioni effettuate dal gruppo IVA estero nei confronti di un distinto soggetto passivo dell'imposta in Italia;
- Dalla casa madre (o stabile organizzazione) stabilita in Italia, nei confronti di una stabile organizzazione (o casa madre) stabilita in uno Stato estero e facente parte di un gruppo IVA estero, sono considerate come operazioni effettuate da un distinto soggetto passivo dell'imposta in Italia nei confronti di un gruppo IVA estero.

Le nuove regole si applicano alle operazioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018, sebbene le regole sul gruppo IVA, introdotte con la Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232 del 2016), siano di fatto operative solo a partire dal 1° gennaio 2019.

#### **Recupero dell'IVA addebitata per errore (comma 935)**

I cessionari o committenti possono portare in detrazione l'IVA addebitatagli per errore su operazioni che in realtà erano fuori campo IVA, esenti o non imponibili o l'IVA addebitatagli con un'aliquota IVA più elevata di quella effettiva, provando che il cedente o prestatore ha correttamente versato l'IVA all'Erario e che non si sta agendo in un contesto di frode fiscale.

Il cessionario o committente è soggetto alla sanzione fissa da Euro 250 a Euro 10.000.

Non è chiaro se le suddette regole si possano applicare in modo retroattivo grazie al principio del *favor rei*. Ai sensi del precedente regime, i cessionari o committenti non potevano portare in detrazione l'IVA addebitatagli per errore ed erano soggetti all'applicazione di sanzioni in misura proporzionale per indebita detrazione e per presentazione di una dichiarazione IVA infedele.

### **Estensione dell'obbligo di fatturazione elettronica (commi 909 e ss.)**

A partire dal 1° gennaio 2019, l'emissione di fatture elettroniche è obbligatoria per tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi d'imposta (B2B) e consumatori finali (B2C) residenti, stabili o identificati ai fini IVA in Italia (nel caso di operazioni B2C solamente se il consumatore richiede l'emissione della fattura).

Le fatture elettroniche dovranno essere emesse:

- Attraverso il '*Sistema di Interscambio*' ('SdI'), il quale costituisce una piattaforma attualmente utilizzata per la trasmissione di fatture elettroniche nei confronti di enti pubblici e che consente all'Agenzia delle Entrate di prelevare direttamente i dati delle fatture;
- Nel formato '*Fattura PA*'<sup>(4)</sup>, il quale è l'unico attualmente ammesso, salvo l'introduzione di diversi formati basati su degli standard europei, da introdurre con apposito decreto.

Qualora le fatture elettroniche vengano emesse con modalità differenti da quelle sopra riportate, saranno considerate come non emesse e troveranno applicazione le sanzioni previste dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 471 del 1997.

A partire dal 1° luglio 2018 l'emissione di fatture elettroniche sarà obbligatoria per:

- Le cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
- Le prestazioni rese da subappaltatori e subcontraenti negli appalti pubblici.

L'obbligo di fatturazione elettronica attraverso il sistema OTELLO per le operazioni di *tax free shopping* (una disposizione introdotta dal D.L. n. 193 del 2016) è stata posticipata dal 1° gennaio 2018 al 1° settembre 2018.

#### *Ulteriori conseguenze dell'obbligo di fatturazione elettronica*

A partire dal 1° gennaio 2019, sono abrogati:

- Lo spesometro cd. obbligatorio<sup>(5)</sup>;
- Lo spesometro cd. opzionale<sup>(6)</sup>;

#### *Comunicazione mensile delle operazioni intercorse con soggetti non residenti*

A partire dal 1° gennaio 2019, i soggetti passivi IVA italiani dovranno trasmettere i dettagli delle fatture relative a operazioni intercorse con soggetti non residenti.

La comunicazione dovrà essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui le fatture (diverse da quelle transitate dal Sistema di Interscambio e da quelle documentate da bolletta doganale) vengono emesse o sono ricevute.

(4) Il formato è stabilito dall'allegato A al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013.

(5) La comunicazione è stata introdotta dall'articolo 21 de D.L. n. 78 del 2010, successivamente modificato dal D.L. n. 193 del 2016.

(6) L'opzione è stata introdotta dall'articolo 1 del D.Lgs. n. 127 del 2015.

In caso di omessa o errata comunicazione, si applica la sanzione di Euro 2 a fattura (con un massimo di Euro 1.000 per trimestre). Tuttavia, se la comunicazione viene presentata o corretta entro 15 giorni dalla data di scadenza, le sanzioni sono ridotte della metà con un massimo di Euro 500.

#### *Trasmissione mensile dei corrispettivi da parte dei soggetti operanti nella grande distribuzione*

I soggetti che hanno optato entro il 31 dicembre 2016 per la 'vecchia' trasmissione mensile dei corrispettivi (ai sensi della Legge n. 311 del 2004) possono continuare ad effettuare queste trasmissioni fino al 31 dicembre 2018, anziché entro il 31 dicembre 2017, come precedentemente previsto.

### **Detrazione dell'IVA sull'acquisto di carburante (commi 922 e ss)**

A partire dal 1° luglio 2018, l'IVA sugli acquisti di carburante per autotrazione e quella relativa ad altri servizi relativi ai mezzi di trasporto può essere detratta solo se il pagamento è effettuato attraverso carte di credito, carte di debito, carte prepagate o altri mezzi di pagamento simili, da individuare con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

A partire dalla medesima data, per il carburante venduto presso impianti stradali di distribuzione:

- L'utilizzo della fattura elettronica sarà obbligatorio nel caso di operazioni B2B;
- I fornitori saranno esonerati dall'emissione di fatture o scontrini in caso di operazioni B2C.

### **Estrazione di prodotti carburanti dai depositi fiscali (commi 937 e ss)**

A partire dal 1° febbraio 2018, vengono introdotti nuovi adempimenti in caso di estrazione di benzina e altri carburanti (da identificare tramite un decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze) dai depositi fiscali<sup>(7)</sup>.

### **Interventi di manutenzione con fornitura di beni 'significativi' (comma 19)**

La Legge ha introdotto una norma di carattere interpretativo relativa ai beni 'significativi' forniti nell'ambito di interventi di manutenzione edilizia, i quali sono soggetti all'aliquota IVA ridotta del 10 per cento. In particolare, la norma chiarisce che:

- L'individuazione dei beni 'significativi' è effettuata sulla base dell'autonomia funzionale di detti beni rispetto al manufatto principale.
- Il valore dei beni 'significativi' deve coincidere con quello individuato nel contratto stipulato tra le parti. Il suddetto valore deve considerare solamente i costi che hanno contribuito alla formazione del valore (ad esempio le materie prime, la manodopera, etc.) e non può essere inferiore al prezzo di acquisto.
- La fattura emessa dal fornitore deve includere anche il valore dei beni 'significativi'.

(7) Ai sensi del Decreto Legislativo n. 504 del 1995 (Codice delle accise)

#### 1.4 Principali novità relative alle altre imposte indirette

##### Imposta di registro (comma 87)

Una delle più importanti novità della Legge è apportata dal comma 87, grazie al quale dovrebbe essere risolta la *vexata quaestio* sorta in merito alla corretta portata applicativa dell'art. 20 del D.P.R. n. 131 del 1986 ('Testo Unico sull'Imposta di Registro' o, per brevità, TUR) sulla interpretazione degli atti.

Negli ultimi anni, infatti, ai fini della tassazione degli atti presentati alla registrazione, la Corte di Cassazione aveva spesso fatto ricorso a tale disposizione, dapprima, come norma antielusiva e, poi, come disposizione in forza della quale procedere alla riqualificazione delle operazioni poste in essere dal contribuente non già sulla base del loro effettivo contenuto giuridico, bensì sulla base dell'effetto economico realizzato in correlazione con altre<sup>(8)</sup>.

Al fine di dirimere il contrasto sorto in materia, il comma 87 della Legge in commento, rispettivamente, ha:

- modificato la formulazione dell'articolo 20 del TUR, allo scopo di evitarne l'utilizzo in funzione antielusiva/riqualificatoria;
- integrato l'art. 53-bis dello stesso Decreto, prevedendo espressamente l'applicabilità della norma antiabuso generale di cui all'articolo 10-bis della Legge n. 212 del 2000 ('Statuto dei Diritti del Contribuente') anche nell'ambito dell'imposta di registro.

In particolare, a seguito della novella normativa, a decorrere dal 1° gennaio 2018 l'attività interpretativa degli uffici dovrà riguardare il singolo atto portato alla registrazione, senza tenere conto di atti collegati o di elementi extra-testuali e tralasciando, quindi, eventuali legami con altri atti negoziali.

Pertanto, come chiarito anche dalla Relazione Illustrativa al Disegno di Legge, l'effetto della modifica normativa è quello di meglio definire la portata della previsione di cui al citato articolo 20, stabilendo che tale disposizione deve applicarsi per individuare la tassazione, ai fini dell'imposta di registro, da riservare al singolo atto presentato per la registrazione, a prescindere da elementi interpretativi esterni all'atto stesso e/o dalle disposizioni contenute in differenti atti collegati a quello da registrare.

Ciò, tuttavia, non implica l'impossibilità di verificare e contestare il carattere abusivo dell'operato del contribuente anche ai fini dell'imposta in esame. In tal caso, infatti, grazie alle modifiche apportate all'art. 53-bis del TUR, gli eventuali vantaggi fiscali potranno essere valutati facendo riferimento ai presupposti costitutivi dell'abuso del diritto di cui all'articolo 10-bis.

Da ultimo, si evidenzia che sussistono incertezze sulla applicabilità retroattiva della nuova disciplina, posto che la nuova norma non è stata espressamente qualificata come interpretativa.

(8) L'esempio per eccellenza di utilizzo dell'art. 20 per fini riqualificatori si ha nel caso di conferimento di azienda seguito dalla cessione totalitaria di partecipazioni. Di prassi, infatti, l'Amministrazione finanziaria riqualificava queste due distinte operazioni - entrambe soggette ad imposta di registro in misura fissa - in un'unica operazione, ossia la cessione azienda, soggetta invece ad imposta di registro in misura proporzionale.

#### Imposta sulle assicurazioni (commi 991-992)

Con la Legge vengono modificati i termini e la percentuale di versamento dell'acconto annuale in materia di imposta sulle assicurazioni, ossia dell'imposta dovuta dagli assicuratori sui premi ed accessori incassati.

In particolare, le disposizioni di cui all'art. 1, commi 991 e 992, modificano l'art. 9, comma 1-bis, della Legge 29 ottobre 1961, n. 1216 con l'effetto di:

- posticipare da maggio a novembre la scadenza entro la quale le imprese assicurative devono versare l'acconto dell'imposta;
- elevare l'aliquota dell'acconto, che passa dall'attuale 40 per cento al 58 per cento per l'anno 2018, al 59 per cento per l'anno 2019 e al 74 per cento per gli anni successivi.

#### 1.5 Principali novità relative ad accertamento e riscossione

##### Differimento del termine di presentazione delle dichiarazioni Redditi, 770, IRAP e della CU (commi 932 - 933)

La Legge differisce il termine di presentazione in via telematica delle seguenti dichiarazioni:

- Redditi 2018 e IRAP 2018, dal 30 settembre al 31 ottobre 2018<sup>(9)</sup>;
- dei sostituti d'imposta (Modello 770), dal 31 luglio al 31 ottobre.

Inoltre, differisce dal 7 marzo al 31 ottobre il termine per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate delle certificazioni uniche (c.d. CU), contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata<sup>(10)</sup>.

##### Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale (comma 931)

Viene posticipata al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018 (Modello Redditi 2019) l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (c.d. 'ISA'), al fine di assicurare a tutti i contribuenti un uniforme trattamento fiscale e di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari.

Ne consegue che per il periodo d'imposta 2017 (Modello Redditi 2018), continueranno a trovare esclusiva applicazione gli studi di settore e i parametri contabili.

(9) Il differimento dovrebbe operare per il solo periodo 2018 e dovrebbe interessare i soli soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare.

(10) Il differimento del termine di presentazione del Modello 770 e della CU dovrebbe applicarsi, per tutti i contribuenti ('solari' o non) e non solo per il 2018, ma anche a regime.

## **Controlli preventivi sulle compensazioni di crediti fiscali nei modelli F24 (comma 990)**

In materia di accertamento e riscossione, la Legge prevede il controllo preventivo da parte dell'Agenzia delle Entrate dei modelli F24 presentati ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 241 del 1997 (compensazioni orizzontali).

Secondo il nuovo comma 49-ter dell'art. 37 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 agosto 2006, n. 248) introdotto dalla Legge, l'Agenzia delle Entrate ha ora la facoltà di sospendere, fino a trenta giorni, l'esecuzione delle deleghe di pagamento al fine di verificare la sussistenza di eventuali profili di rischio in relazione alle compensazioni.

Ove, all'esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, la delega si considera eseguita e le compensazioni ed i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione. In assenza di blocco, la delega si considera in ogni caso eseguita allo spirare dei 30 giorni dalla presentazione.

Nel caso in cui il controllo svolto dall'Agenzia delle Entrate dia un esito negativo, la delega di pagamento non è considerata eseguita, così come per i versamenti e le compensazioni in essa contenuti.

La Legge demanda la *specificazione* delle modalità e dei criteri di attuazione della nuova norma ad un futuro Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate.

## **Nuova imposta sulle transazioni digitali (commi 1011 - 1016)**

La Legge istituisce una nuova imposta sulle transazioni digitali, anche nota come *web tax*, che a partire dal 2019 sarà applicabile alle prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici e rese nei confronti di soggetti residenti in Italia che agiscono in regime di impresa. La norma stabilisce che si considerano servizi prestati tramite mezzi elettronici quelli forniti attraverso internet o una rete elettronica e la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo e impossibile da garantire in assenza della tecnologia dell'informazione. L'individuazione specifica di tali servizi è comunque demandata ad apposito D.M. da emanarsi entro il 30 aprile 2018.

L'imposta colpirà tutti gli operatori economici, residenti o non residenti, che effettuino nel corso di ciascun anno solare un numero complessivo di transazioni superiore a 3.000 unità. L'aliquota è stata stabilita nella misura del 3 per cento e la base imponibile è rappresentata dal corrispettivo di ciascuna transazione, al netto dell'IVA. Nonostante le discussioni in sede parlamentare, la versione finale della norma non prevede alcun meccanismo di credito di imposta a favore degli operatori italiani.

Per quanto concerne le modalità di riscossione e versamento, l'imposta sarà trattenuta all'atto del pagamento dal committente del servizio, con obbligo di rivalsa sui prestatori, ed è poi versata dal committente stesso entro il 16 del mese successivo. In tema di accertamento e contenzioso si applicheranno, ove compatibili, le relative disposizioni IVA.

## **2. Collegato fiscale alla manovra di Bilancio 2018 (il 'Decreto')**

### **2.1 Principali novità relative alle agevolazioni**

#### **Credito d'imposta per investimenti pubblicitari (articolo 4)**

L'articolo 4 del Decreto modifica l'articolo 57-bis della Legge 21 giugno 2017 n. 96, introducendo un'agevolazione fiscale sotto forma di credito d'imposta sugli investimenti incrementali programmati ed effettuati:

- sugli organi di stampa (quotidiani e periodici, anche *online*), sia locali che nazionali;
- sulle emittenti radiofoniche locali, sia analogiche che digitali;
- sulle emittenti televisive.

Il credito di imposta è pari al 75 per cento del valore incrementale degli investimenti pubblicitari effettuati rispetto al periodo di imposta precedente. Il beneficio è innalzato al 90 per cento nel caso di micro, piccole e medie imprese e *start up* innovative.

L'agevolazione spetta solamente a condizione che gli investimenti pubblicitari effettuati nell'esercizio siano 'incrementali', ossia che superino almeno dell'1 per cento gli investimenti effettuati sui medesimi mezzi di comunicazione nell'esercizio precedente. Ai fini della prima applicazione della norma, il Decreto richiama gli investimenti effettuati nel periodo dal 24 giugno 2017 al 31 dicembre 2017, specificando che per il calcolo dell'incentivo spettante dovranno essere considerate le spese di analoga natura sostenute nel periodo 24 giugno 2016 - 31 dicembre 2016.

A partire dal 2018, dovrà essere considerata la spesa sostenuta nel 2017. Se nel 2017 non è stato effettuato nessun investimento pubblicitario, nel 2018 sarà incentivabile l'intera spesa in pubblicità.

Possono accedere al bonus:

- le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza e dal regime contabile adottato
- gli esercenti arti e professioni;
- gli enti non commerciali.

L'incentivo potrà essere utilizzato esclusivamente in compensazione su F24, ai sensi dell'art. 17, del D.Lgs. n. 241 del 1997 e spetta solamente a seguito di presentazione di una apposita istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le modalità e i criteri di attuazione saranno definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

## 2.2 Principali novità IVA

### Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute (articolo 1-ter)

Il Decreto (così come modificato dalla Legge 4 dicembre 2017, n. 172) ha apportato alcune modifiche allo spesometro. In particolare:

- **Periodicità:** I contribuenti possono trasmettere i dati con cadenza semestrale limitando gli stessi: alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni, o al codice fiscale per i soggetti che non agiscono nell'esercizio di imprese, arti e professioni; alla data e al numero della fattura; alla base imponibile; all'aliquota applicata e all'imposta; alla tipologia dell'operazione ai fini dell'IVA nel caso in cui l'imposta non sia indicata in fattura;
- **Fatture di importo inferiore a Euro 300:** È prevista la possibilità di trasmettere i dati del documento riepilogativo per le cd. "mini-fatture", ovvero quelle (sia emesse che ricevute) di importo inferiore a Euro 300.
- **Esoneri:** Sono previsti alcuni esoneri dalla comunicazione. In particolare: (i) le Pubbliche Amministrazioni non dovranno più comunicare i dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali; (ii) i produttori agricoli con un volume d'affari al di sotto dei 7 mila Euro, costituito per almeno due terzi dalla cessione dei prodotti agricoli, sono esonerati dalla comunicazione.
- **Sterilizzazione delle sanzioni:** non si applicheranno sanzioni all'errata o omessa comunicazione relativa al primo semestre del 2017 se i contribuenti correggeranno le relative omissioni o errori inviando i dati corretti entro il 28 febbraio 2018.
- **Sanzioni:** le sanzioni applicabili all'errata o omessa comunicazione dei dati delle fatture (ovvero Euro 2 per ciascuna fattura con un massimo di Euro 1.000 per trimestre) si rendono applicabili anche ai soggetti che hanno esercitato l'invio opzionale dei dati fattura ai sensi del D.Lgs. n. 127 del 2015.

### Ampliamento della disciplina dello split payment (articolo 3)

A partire dal 1° gennaio 2018, il regime dello *split payment* è stato esteso alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese ad ulteriori categorie di enti pubblici (quali gli enti pubblici economici, le aziende speciali, le fondazioni, etc.) e alle loro controllate o partecipate.

Il Decreto ha inoltre chiarito che le società non residenti quotate nell'indice FTSE-MIB della Borsa Italiana sono soggette al regime dello *split payment* solo se risultano essere registrate ai fini IVA in Italia.

Il Decreto prevedeva l'emanazione di un decreto attuativo che doveva essere pubblicato entro la fine di novembre 2017 (cioè 45 giorni dopo l'entrata in vigore del Decreto). Il suddetto decreto attuativo è stato firmato in data 9 gennaio 2018 ed è reperibile sul sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze<sup>(11)</sup>.

Nel frattempo, il dipartimento delle Finanze aveva reso disponibili, in data 19 dicembre 2017, gli elenchi provvisori validi per l'anno 2018. Tali elenchi tengono conto delle modifiche introdotte con il Decreto.

(11) È attesa la pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.

### Semplificazioni nella tenuta dei registri IVA (articolo 19-octies)

Il Decreto ha modificato le regole di tenuta dei registri IVA gestiti mediante sistemi elettronici, stabilendo l'obbligatorietà della relativa trascrizione su supporti cartacei soltanto ove specificatamente richiesta in sede di controllo dagli organi di competenza.

I registri IVA sono ora considerati regolari, anche in assenza della relativa stampa, a condizione che i dati siano aggiornati sui supporti elettronici e che, in sede di controllo, gli stessi siano stampati con immediatezza su richiesta degli organi di controllo.

Prima dell'introduzione della suddetta semplificazione, ai sensi dell'art. 7, comma 4-ter, del D.L. n. 357 del 1994<sup>(12)</sup>, i registri IVA detenuti mediante sistemi elettronici dovevano essere trascritti su supporti cartacei entro tre mesi dal termine della presentazione della dichiarazione dei redditi. In alternativa, entro il medesimo termine, occorreva concludere il processo di conservazione sostitutiva di cui all'art. 3 del D.M. 17 giugno 2014.

### 2.3 Principali novità relative ad accertamento e riscossione

#### Riapertura della definizione agevolata (articolo 1)

L'art. 1 del Decreto prevede la riapertura della cd. "rottamazione delle cartelle", ossia della definizione agevolata per i carichi affidati all'agente della Riscossione. Sul punto, infatti, si ricorda che una prima versione di tale sanatoria era già stata introdotta dal D.L. 22 ottobre 2016, n.193.

Avvalendosi della rottamazione delle cartelle, il contribuente potrà estinguere il debito senza corrispondere sanzioni, interessi di mora ed interessi di dilazione. Restano quindi dovute:

- le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- gli aggi di riscossione maturati sulle somme dovute a titolo di capitale e interessi;
- il rimborso delle spese per eventuali procedure esecutive, nonché il rimborso delle spese di notifica della cartella.

La definizione riguarda:

- i carichi affidati alla Riscossione dal 2000 al 2016, per i quali non era stata presentata la precedente domanda di rottamazione;
- i carichi affidati dall' 1 gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

(12) La norma rimane comunque valida per i registri contabili diversi dai registri IVA.

Per aderire alla definizione agevolata è possibile utilizzare il servizio 'Fai D.A. Te', compilando, entro il 15 maggio 2018, un apposito *form online* disponibile sul sito internet istituzionale dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione. In alternativa al *form online*, è possibile presentare, sempre entro il 15 maggio 2018, la relativa domanda di adesione:

- alla casella PEC della competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, inviando a mezzo PEC il Modello DA 2000/17 ed allegando una copia del documento di identità;
- presso gli Sportelli dell'Agenzia delle entrate - Riscossione presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia), consegnando il Modello DA 2000/17 debitamente compilato e firmato.

---

## Contatti

**Studio Associato - Consulenza legale e tributaria**

**Tax Professional Practice Team**

E: [it-fm-tpp@kpmg.it](mailto:it-fm-tpp@kpmg.it)

[kpmg.com/it](http://kpmg.com/it)

[kpmg.com/it/socialmedia](http://kpmg.com/it/socialmedia)

[kpmg.com/app](http://kpmg.com/app)



## Lettera informativa n. 1/2018

© 2018 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.